

Tribunale Milano, Sez. IV, Sent., 11/12/2025, n. 9566*PROPRIETA' E CONFINI › Immissioni**PROCEDIMENTO CIVILE › Legittimazione attiva e passiva**PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE**DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna TERNI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5011/2023 promossa da:

A.Z.M.C. (c.f. (...)), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore S.C.R. (c.f. (...)), e S.A.C. (c.f. (...)) residenti a M. in Via L. n. 3 dal 4.12.1997; V.M. (c.f. (...)), residente a M. in Via L. n. 6 ; P.A. (c.f. (...)) residente a M. in Via L. n. 7 dal 7.1.2011; V.C.L. (c.f. (...)), S.A. (c.f. (...)) e S.M.M. (c.f. (...)), residenti a M. in Via L. n. 7 dal 11.4.1997; D.J.J.F.S.B. (c.f. (...)) residente a M. in Via L. n. 7 dal 19.8.1998; D.N.A. (c.f. (...)), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori D.F. (c.f. (...)) e D.F. (c.f. (...)), e D.G. (c.f. (...)) tutti residenti a M. in Via L. n. 8 dal 28.10.1998; M.E. ,((...)), C.R.M. (c.f. (...)), C.M.A. (c.f. (...)) e C.D. (c.f. (...)) tutti residenti a M. in Via L. n. 8 ; S.M.H. (c.f. (...)), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore S.R.M. (c.f. (...)), e D.C. (c.f. (...)) tutti residenti a M. in Via L. n. 10 dal 11.4.1997 ed altri, tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Roberto Risotti Giuseppina Borrelli e Aldo Maria Fillinich con studio a Milano in C.so Sempione n. 87, dove sono elettivamente domiciliati;

ATTORI

contro

COMUNE DI MILANO, (c.f. (...)) con sede in Milano, Palazzo Marino, Piazza della Scala n. 2, in persona del Sindaco pro tempore G.S., rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data (...), Repertorio (...), Raccolta n. (...), Notaio dott. F.Z. del Collegio Notarile di M., dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Avv. Angela Bartolomeo , Annalisa Pelucchi , Irma Marinelli, Mariarosaria Autieri, Sabrina Maria Licciardo e Teresa Accardo dell'Avvocatura Comunale, presso i cui uffici in Milano, Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato;

CONVENUTO

E con l'intervento di

B.A. RAPP.TO DALLA MADRE A.S.M.M.B.A. rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Roberto Risotti Giuseppina Borrelli e Aldo Maria Fillinich con studio a Milano in C.so Sempione n. 87, dove sono elettivamente domiciliati;

INTERVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il Comune di Milano, deducendo che:

- abitavano a M. nel c.d. Q. L.-M. c.d. Q. L.-M., meglio identificato in citazione, all'interno del quale, dal 2016, nelle ore serali e notturne si verificava il fenomeno della c.d. movida;
- tale fenomeno determinava emissioni sonore superiori alla normale tollerabilità, cagionando un danno alla loro salute e incolumità psico-fisica;
- la c.d. movida comportava, altresì, il deprezzamento delle loro unità immobiliari, il danneggiamento degli stabili del quartiere e delle autovetture ivi posteggiate, nonché una generale situazione di degrado e insicurezza, come più volte segnalata al Comune di Milano, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Chiedevano di ordinare al Comune di Milano la cessazione delle immissioni ovvero l'adozione di misure idonee a ridurre dette immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., con pronuncia accessoria ex art. 614bis c.p.c., e di condannarlo al risarcimento del danno subito a causa dell'esposizione alle stesse.

Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta il Comune di Milano, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori, almeno con riferimento ai fatti risalenti agli anni 2016 e 2017; nel merito contestava la propria responsabilità in ordine al danno prospettato da parte attrice.

Quindi depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., spiegavano intervento nel giudizio S.M.M.A., in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su A.B., e A.B., aderendo alla ricostruzione in fatto e in diritto degli attori e spiegando la medesima domanda degli attori.

Respinte le istanze istruttorie di parte attrice e intervenuta era ammessa consulenza tecnica d'ufficio fonometrica; quindi la causa era posta in decisione, sulle conclusioni come precisate all'udienza del sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., , previa assegnazione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.

In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni di carenza di giurisdizione ordinaria, di difetto di legittimazione passiva e di mancata integrazione del contraddittorio sollevate da parte convenuta.

La preliminare eccezione afferente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario non è fondata.

Per giurisprudenza pacifica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sul criterio del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio.

Nel caso in esame, gli attori hanno agito per la tutela dei loro diritti fondamentali alla salute, all'inviolabilità del domicilio, alla sicurezza pubblica e di proprietà privata - asseritamente lesi dalle immissioni sonore provocate nel quartiere in cui risiedono dal fenomeno della c.d. movida - chiedendo l'adozione, da parte della pubblica amministrazione convenuta, dei provvedimenti necessari al contenimento della rumorosità proveniente dalle pubbliche vie, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire a più riprese che "in tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda, proposta dai cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della Pubblica Amministrazione a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza, da parte della Pubblica Amministrazione, delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e di prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al

Giudice Ordinario non solo per conseguire la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenere la condanna a un 'facere', tale domanda non investendo scelte e atti amministrativi della Pubblica Amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del 'neminem laedere'.

La pretesa azionata dagli attori, dunque, essendo finalizzata a far valere, tra gli altri, il diritto soggettivo inviolabile alla salute - garantito dall'art. 32 Cost. e rispetto a cui la pubblica amministrazione è "priva di qualsiasi potere di affievolimento" - non concerne l'esercizio del potere amministrativo, ma un comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche, suscettibile di comprometterne il nucleo essenziale.

Ne consegue che la controversia per cui è causa ricade nella giurisdizione ordinaria.

Parimenti, risulta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto sulla base del rilievo per cui le domande attoree rinverrebbero la propria causa petendi in una condotta illecita imputabile a soggetti terzi rispetto al Comune di Milano.

Detta eccezione, infatti, concernendo il difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale azionato dagli attori e non la carenza di legitimatio ad causam, attiene al merito del giudizio e non alle condizioni dell'azione.

Infine, il convenuto, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha eccepito il difetto integrazione del contraddittorio, assumendo che gli attori avrebbero dovuto chiamare in causa i gestori dei locali ubicati nel quartiere e le persone fisiche cui sarebbero direttamente riconducibili le immissioni rumorose per cui è causa.

L'eccezione risulta infondata, atteso che, da un lato, nel caso di specie non pare configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario - in quanto le domande attrici sono state proposte nei confronti del Comune in qualità di ente proprietario delle pubbliche vie, come tale responsabile delle propagazioni rumorose provenienti dalle stesse e dei conseguenti danni cagionati a terzi - e, dall'altro, qualora il convenuto avesse ritenuto il fatto dannoso imputabile anche ad altri soggetti, avrebbe potuto formulare tempestivamente la relativa chiamata in causa nella comparsa di costituzione e risposta.

Ciò posto, nel merito, devesi osservar quanto segue.

Con la prima domanda, la parte attrice e la parte intervenuta hanno agito ai sensi dell'art. 844 c.c., chiedendo di accertare che i rumori correlati al fenomeno della c.d. movida all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo di Milano superano la soglia della normale tollerabilità e, di conseguenza, di ordinare al Comune di Milano la cessazione delle immissioni sonore ovvero l'adozione delle misure necessarie a ridurle, con condanna accessoria ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.

L'art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la soglia della "normale tollerabilità" senza essere giustificate da "esigenze della produzione" il diritto alla cessazione delle stesse, nonché al risarcimento del danno.

Dunque, non sono previsti criteri o obblighi metodologici specifici per accertare il livello della normale tollerabilità, ma rimette tale valutazione alla discrezionalità del giudice, limitandosi ad ancorarla alla "condizione dei luoghi".

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, le immissioni rumorose si reputano eccedenti la soglia della normale tollerabilità quando violano i limiti previsti da leggi e regolamenti di natura pubblicistica - come tali posti a presidio di interessi di carattere generale - ovvero quando, pur rispettando detti parametri, superano di 3dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti.

In altri termini, le norme di diritto pubblico costituiscono i criteri minimi di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela

più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur contenute nei limiti di legge, superino di 3db il rumore di fondo, risultando idonee ad arrecare un sensibile pregiudizio al singolo.

Al fine di valutare la fondatezza della domanda ex art. 844 c.c., deve, dunque, verificarsi, in primo luogo, se gli attori, all'interno delle proprie abitazioni, siano esposti ad immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità.

Sul punto, la consulenza fonometrica espletata in corso di causa ha evidenziato che:

- "il quartiere Lazzaretto-Melzo è ubicato in zona semicentrale a Milano e risulta delimitato dalle seguenti vie: O., Viale V. V., Piazza della R., Viale T., Via M., Via L. e Via P. M." (p. 6 elaborato peritale);
- tale area rientra nella classe IV (aree di intensa attività umana) del Piano di Zonizzazione acustica comunale;
- dalle rilevazioni fonometriche eseguite dall'ARPA tra il 2016 e il 2022 e dall'A. tra il 2021 e il 2023, si evince il superamento dei limiti previsti dalla normativa pubblicistica in diece dei dodici procedimenti espletati dal primo ente e in una percentuale che varia dall'81% al 100% dei periodi notturni presi in considerazione dal secondo;
- il consulente tecnico incaricato ha preso atto del fatto che, dai sopralluoghi svolti al fine di individuare le unità abitative da cui effettuare le misurazioni fonometriche, via P. C., in corrispondenza delle abitazioni attoree ubicate presso i civici 24 e 8, non risulta interessata dal fenomeno della c.d. movida;
- i punti di misura sono stati collocati presso quattro appartamenti attorei prospicienti via M., via L. e via T. e siti, rispettivamente, ai piani primo, secondo e terzo;
- i rilievi fonografici sono stati effettuati dalle 22.00 dell'8.06.2024 alle 6.00 del 9.06.2024;
- quanto ai parametri utilizzati, sono stati presi in considerazione, rispettivamente, "il riferimento normativo di carattere pubblicistico per quanto concerne la verifica del valore di immissione sonora assoluta nel periodo di riferimento notturno, da valutarsi in ambiente esterno" e il "il riferimento giurisprudenziale di cui al 1 comma dell'art. 844 del Codice Civile (C.C.) per la verifica delle lamentate immissioni di rumore all'interno degli ambienti abitativi", non potendo, invece, trovare applicazione - né, peraltro, essendo oggetto di quesito peritale - i "valori limite differenziali d'immissione, indicati all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (...), validi per l'ambiente abitativo, (...) in quanto la rumorosità non è riconducibile ad una singola attività produttiva, commerciale o professionale ma in generale al fenomeno della cd "movida" per cui indistintamente riconducibile alla presenza di persone che permangono nelle pubbliche vie in fronte ai pubblici esercizi" (pp.18-19 elaborato peritale);
- sulla base delle misurazioni effettuate, il CTU ha riscontrato il superamento del valore di immissione sonora assoluta previsto dalla normativa pubblicistica per la zona oggetto di giudizio, come riportato nella seguente tabella:

Omissis

(p. 44 elaborato peritale);

- quanto al parametro della normale tollerabilità, è, altresì, emerso "un superamento costante ad ogni orario dei limiti di normale tollerabilità nella condizione a finestre aperte per tutti gli alloggi con un valore massimo -inteso come differenza tra rumorosità intrusiva e rumorosità di fondo (L95-L95) pari a 32,2 dbA in corrispondenza dell'appartamento di via M. 12", nonché "un superamento costante ad ogni orario dei limiti di normale tollerabilità nella condizione a finestre chiuse per tutti gli alloggi (salvo pochi percentili bassi nell'ultima ora di rumore intrusive e solo per gli alloggi di Via T. e via M.) con un valore massimo -inteso come differenza tra rumorosità intrusiva e rumorosità di fondo (L95-L95) pari a 22,5 dbA in corrispondenza dell'appartamento di via L." (p. 44 elaborato peritale);

- quanto alla fonte delle immissioni, "le sorgenti di rumore prevalenti sono chiaramente riconducibili in via principale al rumore antropico della gente che staziona fuori dai locali e/o dai dehors ed in via minore alla musica diffusa proveniente da alcuni locali" (p. 45 elaborato peritale).

Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa - che va integralmente condivisa per congruità e logicità della stessa - è, pertanto, emersa la presenza, all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo, di immissioni rumorose eccedenti sia i limiti fissati dalla normativa pubblicistica sia il menzionato criterio differenziale di elaborazione giurisprudenziale.

Ciò si evince, in particolare, dalle rilevazioni fonometriche effettuate dal consulente tecnico nel corso della perizia, dalle misurazioni realizzate dall'ARPA in via L. tra il 19.05.2022 e il 23.05.2022 - che, diversamente dagli ulteriori dati raccolti dall'ente non riguardano uno specifico esercizio commerciale (p. 32 elaborato peritale) - e dai rilievi dell'A. relativi al periodo compreso tra il 2021 e il 2023.

Deve, peraltro, osservarsi che il convenuto non ha contestato l'effettiva esistenza di immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, ma si è limitato, da un lato, ad evidenziare che, sulla base della ctu, l'area interessata risulta meno estesa rispetto a quanto prospettato dagli attori, che le misurazioni dell'ARPA, ad eccezione di quella riportata nel protocollo del 13.06.2022, riguardano singoli esercizi commerciali e che, dalle 2.00 in poi si riscontra un sensibile calo della rumorosità e, dall'altro, ad eccepire la propria carenza di titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in causa.

Né le osservazioni presentate dal Comune convenuto in relazione alla consulenza tecnica non appaiono idonee a confutarne le risultanze.

In primo luogo, per quanto concerne l'area interessata dalle immissioni rumorose, il fatto che il consulente incaricato abbia escluso la presenza di c.d. movida in corrispondenza delle abitazioni attoree ubicate in via C. presso i civici 24 e 8 assume importanza esclusivamente sul piano risarcitorio, senza incidere sensibilmente sulla superficie oggetto di inibitoria. Infatti, via C. interseca via L., via S. e via L., tre delle vie in cui il fenomeno della c.d. movida è maggiormente intenso. Pertanto, la circostanza per cui, all'altezza dei civici considerati, il consulente tecnico non abbia riscontrato la presenza di assembramenti antropici non appare di per sé idonea ad escludere l'intera via C. dalla pronuncia ex art. 844 c.c.

Inoltre, con riferimento alle rilevazioni dell'ARPA, atteso che la presente controversia è stata instaurata nei confronti del Comune di Milano e non dei gestori dei singoli esercizi commerciali ubicati nel quartiere, nel valutare la presenza di immissioni eccedenti la soglia della normale tollerabilità si è tenuto conto esclusivamente della misurazione effettuata in via L. tra il 19.05.2022 e il 23.05.2022 e protocollata in data 13.06.2022.

Infine, benché dalle 2.00 in poi emerga un calo della rumorosità, le immissioni risultano in ogni caso eccedenti la soglia della normale tollerabilità e violano, pertanto, la disciplina di cui all'art. 844 c.c.

Attesa l'effettiva esistenza di immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità, deve, dunque, esaminarsi l'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto sollevata dal convenuto.

Il Comune di Milano, in particolare, ha evidenziato, da una parte, di non essere l'autore materiale delle immissioni e, dall'altra, di non avere l'obbligo giuridico di farle cessare. Infatti, secondo la prospettazione di parte convenuta, detto obbligo non sarebbe previsto da nessuna disposizione legislativa - non versandosi nel caso di specie di un'ipotesi di responsabilità correlata alla proprietà della rete viaria - e, inoltre, esisterebbero specifiche obbligazioni in tal senso in capo ai titolari dei pubblici esercizi.

Detta eccezione non è fondata.

Deve, infatti, osservarsi che la domanda ex art. 844 c.c. prescinde dall'accertamento della colpa e presuppone soltanto la verifica dell'esistenza della propagazione molesta e della sua provenienza dal fondo di proprietà del vicino. L'obbligo di provvedere per far cessare le emissioni sonore eccedenti la

normale tollerabilità è insito nel diritto di proprietà stesso e, pertanto, non può che gravare sul proprietario del fondo.

In altri termini, ai fini della domanda in esame, è irrilevante che il proprietario del fondo non coincida con l'autore materiale delle emissioni, né occorre una specifica normativa che configuri un obbligo di cessazione delle stesse a suo carico, essendo detta obbligazione già prevista dall'art. 844 c.c.

Peraltro, la presenza di norme che disciplinano il comportamento del proprietario della rete viaria (in particolare, quanto agli obblighi manutentivi) non esclude che questi possa rispondere anche a diverso ed ulteriore titolo, quale quello concretamente dedotto in causa, fondato sull'art. 844 c.c., nonché sulle norme generali in tema di responsabilità extracontrattuale.

Ne consegue, sul piano processuale, che "l'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono".

Nel caso in esame, dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa è emerso che "le sorgenti di rumore prevalenti sono chiaramente riconducibili in via principale al rumore antropico della gente che staziona fuori dai locali e/o dai dehors ed in via minore alla musica diffusa proveniente da alcuni locali" (p. 45 elaborato peritale). Le immissioni eccedenti la soglia della normale tollerabilità non provengono, dunque, dai singoli esercizi commerciali ubicati nel quartiere, ma dalla strada, di cui il Comune di Milano è proprietario e sul quale, pertanto, non può che gravare l'obbligo di farle cessare.

Detta conclusione appare, peraltro, coerente non soltanto con il quadro normativo di riferimento, ma anche con la giurisprudenza di legittimità.

In particolare, in una vicenda analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "la Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".

Tanto premesso, atteso che il Comune di Milano è proprietario delle vie da cui provengono le immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, la domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 844 c.c. è fondata e deve essere accolta, eccezion fatta esclusivamente per le pretese azionate in giudizio da L.L. e L.H., che, come chiarito dalla consulenza tecnica, in quanto residenti presso i civici 24 e 8 di via P. C., non risultano interessati dalle immissioni correlate al fenomeno della c.d. movida.

Quanto al contenuto dell'inibitoria ex art. 844 c.c., attesa la complessità della situazione oggetto di causa - che necessita di una valutazione discrezionale dell'amministrazione in relazione all'utilizzo delle proprie risorse - appare preferibile assumere una pronuncia di condanna ad un facere generico, senza l'indicazione degli specifici rimedi da adottare per ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.

Pertanto, ritiene il Tribunale che debba ordinarsi al Comune di Milano di far cessare le immissioni rumorose superiori alla soglia della normale tollerabilità (così come definita dal CTU senza che sul punto sia stata formulata alcuna censura e ad eccezione delle immissioni sporadiche) nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata denunciata e constatata dalla ctu, e cioè dalle ore 22 di sera fino alle 6 del mattina. In particolare, esse andranno ridotte con riferimento ai limiti dettati dalla

zonizzazione acustica del territorio e dalla normativa regolante la materia per le ore serali e notturne e la relativa verifica andrà poi condotta con le medesime modalità e con i medesimi criteri seguiti dal CTU Ing. Moi.

Gli attori hanno proposto, altresì, la domanda accessoria di cui all'art. 614bis c.p.c.

In base a detta disposizione, "con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza". Inoltre, il giudice può fissare un termine di durata della misura e, per determinare l'ammontare della somma dovuta, tiene conto "del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni circostanza utile".

Nella specie, sussistono i presupposti per l'adozione dell'astreinte ex art. 614bis c.p.c.

Infatti, l'ordine di far cessare le immissioni oggetto di causa rappresenta un provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro e, parimenti, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi da cui potersi inferire la manifesta iniquità della penale.

Per le ragioni che si esporranno contestualmente all'esame delle domande risarcitorie proposte dagli attori, risulta opportuno quantificare la penale in Euro 4,00 giornalieri per ciascuno degli stessi, con la sola eccezione - per le ragioni già evidenziate - di L.L. e L.H..

Attesa la complessità degli interessi che si contrappongono e la necessità, per il Comune di Milano, di valutare l'allocazione delle risorse a propria disposizione per far cessare le immissioni intollerabili, si ritiene equo assegnare al convenuto un "termine di grazia" per adempiere all'ordine giudiziale. La misura coercitiva viene, quindi, prevista per il ritardo nel ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità decorrente dalla scadenza di un termine dilatorio determinato in sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.

La parte attrice e la parte intervenuta hanno agito, altresì, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2059 c.c., chiedendo l'accertamento dei danni patiti a causa del fenomeno della c.d. movida a far data dal 2016 e la conseguente condanna del Comune di Milano al risarcimento del danno.

In particolare, hanno lamentato che l'enorme afflusso di persone che quasi quotidianamente, nelle ore serali, si riversa all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo comporta il protrarsi dell'inquinamento acustico sino a notte fonda, il verificarsi di frequenti episodi di criminalità, vandalismo, insudiciamento e imbrattamento, nonché l'impossibilità sia per gli abitanti della zona sia per i mezzi di soccorso di accedere all'area, con conseguente deprezzamento degli immobili ivi ubicati.

Detto fenomeno - non adeguatamente fronteggiato dal Comune di Milano - ha determinato negli attori una condizione persistente di insonnia, nervosismo, stanchezza, stress, ansia, tensione psicologica, frustrazione, insicurezza, depressione, difficoltà di concentrazione e sbalzi d'umore, cagionando la lesione dei loro diritti alla quiete e al riposo, alla salute e all'incolumità psico-fisica, all'invulnerabilità del domicilio, alla sicurezza pubblica e al rispetto della vita privata e familiare.

Sulla base di ciò, hanno quantificato equitativamente il danno patito da ciascun attore e da ciascun intervenuto nella somma di Euro 50,00 a notte, da moltiplicarsi per cinque sere a settimana a far data dal 2016, con scomputo di un periodo pari a sei mesi coincidente con la durata del c.d. lockdown totale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Sul piano probatorio, a sostegno delle proprie pretese, hanno prodotto numerosi articoli di giornale pubblicati su più quotidiani sin dal 2016, svariate fotografie e video rappresentativi dello stato dei luoghi in periodi diversi dell'anno, la diffida stragiudiziale e la denuncia-querela notificate al Comune

nel 2020, una perizia fonometrica di parte del 2022, nonché la documentazione medica relativa a M.H.S. e ad A.D.N..

Rispetto alla domanda risarcitoria, il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nonché, nel merito, l'insussistenza della responsabilità della pubblica amministrazione in ordine al danno prospettato.

In particolare, il Comune di Milano ha escluso la propria responsabilità rispetto ai fatti per cui è causa, evidenziando l'imputabilità delle immissioni rumorose aitolari dei pubblici esercizi ubicati nel quartiere ed ai relativi avventori, nonché la propria carenza di competenza in materia di ordine pubblico, con conseguente impossibilità di intervenire per allontanare le persone presenti sulla pubblica via.

L'ente convenuto ha, altresì, eccepito l'assenza di colpa, deducendo di non essere rimasto inerte a fronte delle doglianze dei residenti del quartiere ed enumerando le molteplici iniziative adottate per contrastare il fenomeno della c.d. movida.

Infine, ha eccepito la mancata prova del danno da parte degli attori e degli intervenuti, contestandone, altresì, la quantificazione.

In primo luogo, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione.

Ai sensi dell'art. 2947 co. 1 c.c., "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato".

Pertanto, dal momento che l'atto di citazione è stato notificato al Comune di Milano in data 30.01.2023, il diritto al risarcimento dei danni per i fatti anteriori al 30.01.2018 risulta prescritto. Infatti, né la diffida stragiudiziale del 24.07.2020 (doc. 8 parte attrice) né la querela del 15.12.2020 (doc. 9 parte attrice) risultano idonee ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., attesa l'assoluta genericità delle stesse e l'assenza di qualsiasi riferimento alla pretesa risarcitoria - non potendosi ritenere ex se sufficiente a tal fine il mero richiamo alla possibilità di agire in giudizio (ex multis).

In relazione ai fatti successivi al 30.01.2018 nel merito devesi osservare che la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. presuppone la condotta - attiva o omissiva - dolosa o colposa dell'agente, il verificarsi di un danno (c.d. danno evento), la sussistenza di un nesso di causalità

materiale tra condotta e danno - da accertarsi secondo il criterio del più probabile che non - e, infine, il c.d. danno conseguenza, legato al danno materiale da un rapporto di causalità giuridica.

Nel caso di specie, risulta provata, quantomeno a far data dal maggio del 2021, la presenza, nel quartiere Lazzaretto-Melzo, di immissioni intollerabili riconducibili al fenomeno della c.d. movida. Detta circostanza emerge, in particolare, dai rilievi periodici eseguiti dall'A. tra il 20.05.2021 e il 26.06.2023 (pp. 33-34 elaborato peritale), dalla misurazione fonometrica dell'ARPA effettuata dal 19.05.2022 al 22.05.2022 (p. 32 elaborato peritale), nonché dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa.

Inoltre, la presenza di c.d. movida all'interno del quartiere si evince dalla stessadocumentazione prodotta in giudizio dal Comune di Milano. Infatti, l'ente convenuto ha adottato, sin dal 2021, numerosi provvedimenti con cui ha preso atto della presenza del fenomeno nella zona oggetto di causa e ha intrapreso diverse iniziative volte a fronteggiarlo (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40 parte convenuta).

L'esistenza della c.d. movida appare, altresì, suffragata, seppur su in piano meramente indiziario, dalle risultanze della perizia fonometrica di parte risalente all'ottobre del 2021 (doc. 5 parte attrice), dai numerosi articoli di giornale prodotti in giudizio (doc. 4 parte attrice) e dai contenuti visivi depositati dagli attori - di cui deve ribadirsi l'ammissibilità nel presente giudizio, attesa la tempestività della relativa istanza e la sussistenza delle esigenze difensive sottese alla stessa, e che, pur non recando

data certa, appaiono comunque sintomatici di una condizione protrattasi per un lungo periodo, come si desume dal diverso abbigliamento dei soggetti ripresi - (docc. 3 e 12 parte attrice).

È peraltro ragionevole desumere che il fenomeno acustico non si sia modificato negli intervalli tra una misurazione e l'altra. Sarebbe, infatti, contrario alla logica e al senso comune ritenere che gli interventi tecnici abbiano colto, casualmente, nell'arco temporale di quattro anni, i soli momenti di superamento dei limiti.

Quanto al periodo di tempo compreso tra il 30.01.2018 e il 20.05.2021, non vi è prova che la c.d. movida abbia provocato immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Le rilevazioni fonometriche afferenti a detto periodo, infatti, non riguardano le emissioni rumorose provenienti dalla strada pubblica, ma esclusivamente quelle prodotte da singoli esercizi commerciali (pp. 27-31 elaborato peritale). Inoltre, deve escludersi che l'ulteriore documentazione prodotta dagli attori sia ex se idonea a provare l'esistenza del fatto dannoso, in quanto gli articoli di giornale (doc. 4 parte attrice) non forniscono alcuna informazione circa l'entità delle immissioni, le fotografie e i video non recano data certa (docc. 3, 12 parte attrice) e la diffida stragiudiziale e la denuncia querela notificate al Comune di Milano (docc. 8-9 parte attrice) sono atti di parte.

Quanto all'area interessata dalle immissioni riconducibili alla c.d. movida, non vi è prova che la stessa ricomprenda via P. C. all'altezza dei civici 8 e 24, presso cui risiedono L.L. e L.H.. Da un lato, infatti, il consulente tecnico ha evidenziato che "in fase di sopralluogo in corrispondenza della via P. C. civico 24 (attore A) e civico 8 (attore I) non è risultata interessata dalla c.d. movida" (p. 23 elaborato peritale) e, dall'altro, non vi sono risultanze probatorie specificamente riferibili alle predette abitazioni. Pertanto, non essendovi prova del fatto dannoso, le domande risarcitorie proposte da L.L. e L.H. devono essere respinte

Non appare invece fondato il rilievo di parte convenuta, in base a cui "per i rilievi fonometrici eseguiti in L. B. angolo via P. non vi sono superamenti del valore di 55 dBA oltre che con finestre chiuse anche con finestre aperte" (p. 20 memoria di replica parte convenuta), dal momento che la CTU ha chiaramente dato atto del superamento dei limiti di normale tollerabilità sia a finestre aperte sia a finestre chiuse "per tutti gli alloggi" (pp. 43-44 elaborato peritale).

Attesa la presenza, nel quartiere Lazzaretto-Melzo di immissioni rumorose correlate alla c.d. movida sin dal maggio dl 2021, deve, dunque, esaminarsi se siano ravvisabili gli ulteriori presupposti della responsabilità aquiliana.

Indubbiamente il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del Comune di Milano. È, infatti, pacifico che ciò che accade nel quartiere Lazzaretto-Melzo non dipende da eventi organizzati o autorizzati dal Comune, ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attratte dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate nella zona (cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).

Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto e la sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Sul punto, è da condividersi l'orientamento di legittimità secondo cui, in materia di immissioni provenienti da aree pubbliche, detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23.05.2023 n. 14209).

Tanto premesso, deve, dunque, valutarsi se la condotta omissiva del Comune di Milano sia colposa e se sussista un rapporto di causalità tra la stessa e i fatti dedotti dagli attori. In altri termini, bisogna verificare se l'amministrazione convenuta abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per la classificazione acustica della zona e per

evitare o contenere gli effetti nocivi della c.d. movida.

La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha dato atto delle iniziative intraprese dal Comune di Milano dal 2016 in poi per il contenimento delle immissioni rumorose all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo. L'ente convenuto ha, in particolare, provveduto all'individuazione delle aree coinvolte dalla c.d. movida e alla sottoscrizione di un relativo protocollo d'intesa con la Prefettura e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, ha introdotto limitazioni orarie e divieti di uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ha regolato le occupazioni di suolo pubblico e ha potenziato i servizi di vigilanza, controllo e prevenzione nella zona (p. 25 elaborato peritale).

La parte convenuta ha, inoltre, allegato alla comparsa conclusionale l'ordinanza sindacale del 29.05.2025 (doc. 40 parte convenuta), con cui i provvedimenti adottati nel quartiere per cui è causa sono stati estesi ad altre aree della città interessate dalla c.d. movida, e la relazione finale di servizio relativa del 9.11.2024 (doc. 41 parte convenuta).

Il ctu ha, tuttavia, evidenziato che le misure adottate dal Comune di Milano "non si sono ad oggi dimostrate sufficienti a risolvere il problema" (p. 45 elaborato peritale).

Peraltro, non vi è prova che, allo stato, l'ente convenuto abbia adottato tutte le iniziative in suo potere per contrastare le immissioni rumorose correlate alla c.d. movida.

In particolare, la legge sull'inquinamento acustico attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti volte a tutelare la salute pubblica e onera, altresì, l'ente comunale di esercitare il controllo sul rispetto della normativa (artt. 9, 14 L. n. 447 del 1995).

Parimenti, il Testo Unico in materia di Enti Locali conferisce al sindaco ampi poteri di ordinanza volti a regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di tutelare le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti (art. 50 TUEL).

Analoghi poteri sono, altresì, riconosciuti all'amministrazione comunale dal D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalla L.R. n. 6 del 2010.

Peraltro, lo stesso consulente tecnico ha ipotizzato una serie di misure che, unitamente ad un'implementazione dell'attività di controllo, potrebbe contribuire a ridurre le conseguenze negative legate al fenomeno della c.d. movida all'interno del quartiere (p. 45 elaborato peritale).

Sulla base di ciò, è, dunque, evidente, sulla base del criterio del più probabile che non, che la mancata adozione, da parte del Comune di Milano, dei provvedimenti necessari a contrastare il fenomeno della c.d. movida ha esposto i residenti del quartiere Lazzaretto-Melzo ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità.

Quanto alla prova del danno, se, da una parte, la Suprema Corte ha chiarito che "l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite" (Cass. civ., Sez. Unite, 1.02.2017 n. 6611), dall'altra, ha, tuttavia, escluso che il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità possa "ritenersi sussistente "in re ipsa" (...). Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità" (Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.07.2019 n. 19434).

Nel caso in esame, alla luce dell'intensità delle immissioni rumorose riscontrate nel corso della consulenza tecnica e del corredo documentale prodotto in giudizio dagli attori e dagli intervenuti - da cui si evince il disagio dei residenti all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo - risulta evidente che gli stessi siano stati lesi nel loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'habitat domestico. Infatti, rumori dell'entità di quelli accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze

imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali (cfr., in termini analoghi, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).

Quanto al criterio da utilizzarsi per la liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale, appare condivisibile l'orientamento adottato dalla Corte d'Appello di Torino in una pronuncia afferente ad una vicenda analoga a quella per cui è causa. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto opportuno prendere le mosse dal parametro individuato dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per il calcolo dell'inabilità temporanea assoluta, in quanto "coerente con la conseguenza pregiudizievole ravvisabile nel caso di specie rappresentata dalla turbativa della vita quotidiana causata dal rumore eccessivo" (Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).

Detto parametro, tuttavia, non può essere preso in considerazione nella sua interezza, dal momento che gli attori e gli intervenuti non hanno agito per il risarcimento di un danno biologico. In secondo luogo, l'entità delle immissioni rumorose varia nelle diverse stagioni e non si estende a tutte le giornate e all'intera giornata, ma riguarda le sole ore serali.

Alla luce di ciò, appare equo fare riferimento alla percentuale del 10% di Euro 115,00 (valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in base alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024), da ridursi poi ad un terzo in ragione degli altri fattori (in particolare, del numero di ore giornaliere coinvolte dal fenomeno, della sua variabilità nel corso dell'anno e del modo in cui il pregiudizio è stato prospettato). Il relativo importo, pari ad Euro 3,83 giornalieri, arrotondato ad Euro 4,00, va moltiplicato per cinque giorni alla settimana - come da domanda - a far data dal 20.05.2021.

Il Comune di Milano va, quindi, condannato al pagamento in favore di ciascuna attore, con la sola eccezione - per le ragioni su esposte - di L.H. e L.L., di una somma pari ad Euro 4.700,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo.

Stante la valutazione di tipo equitativo ed effettuata con riferimento a valori già attuali, si tratta di valore determinato alla data odierna e non suscettibile di ulteriore rivalutazione.

Il Comune di Milano è risultato soccombente nei confronti degli attori A.Z.M.C. in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su S.C.R. ed altri, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su D.F., D.F. e D.G., M.E., C.R.M., C.M.A., C.D., S.M.H., in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su S.R.M. ed altri e degli intervenuti A.S.M.M., in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su A.B., e B.A. e, di conseguenza, è tenuto a rifondere nei loro confronti le spese processuali, che vengono liquidate sulla base del D.M. n. 147 del 2022, in relazione al valore indeterminabile della causa, con applicazione di un aumento - in considerazione delle linea difensiva unitaria per tutti i soggetti assistiti - pari al 15% per ogni soggetto oltre il primo e fino al decimo, e del 5% per ogni soggetto oltre il decimo e fino al trentesimo.

Da ultimo, le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico del Comune di Milano.

Si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra gli attori L.L. e L.H. e il Comune di Milano, dovendosi considerare la novità delle questioni trattate e il fatto che solo grazie all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile escludere l'effettiva sussistenza del fenomeno della c.d. movida in corrispondenza delle loro abitazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

1. Ordina al Comune di Milano di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo delimitato dalle seguenti vie: O., Viale V. V., Piazza della R., Viale T., Via M., Via L. e Via P. M. (p. 6 elaborato peritale), come meglio indicato in parte motiva alla pagina 9;
2. Fissa la somma di denaro dovuta dal Comune di Milano per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del

provvedimento di cui al precedente punto in Euro 4,00 giornalieri in favore di ciascuno degli attori e degli intervenuti - a decorrere dalla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza - ad eccezione di L.L. e L.H.;

3. Dichiara tenuto e condanna il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Euro 4.700, oltre agli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo , a favore di ciascuno dei seguenti attori: A.Z.M.C. in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su S.C.R. ed altri in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su D.F. e D.F., D.G., M.E., C.R.M. ,C.M.A., C.D., S.M.H. in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su S.R.M. ed altri in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su A.B., e B.A.;

4. Rigetta le domande proposte da L.L. e L.H. nei confronti del Comune di Milano;

5. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio , liquidate con decreto in corso di causa, in via definitiva carico del Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore;

6. Condanna il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di A.Z.M.C. in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su S.C.R. ed altri in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su D.F. e D.F., D.G., M.E., C.R.M., C.M.A., C.D., S.M.H. in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su S.R.M. ed altri in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su A.B., e di B.A., che si liquidano in Euro 1.999,00 per le spese e in Euro 34.900,32 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;

7. Dichiara compensate le spese del giudizio tra L.L. e L.H. e il Comune di Milano.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 11 dicembre 2025.